




Delibera n. 46/2019

## **ILCONSIGLIO SNPA**

- VISTO** che, ai sensi dell'art.13 della Legge n. 132/2016 ed al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, è istituito il Consiglio del Sistema Nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dai Legali rappresentanti delle Agenzie e dal Direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di Funzionamento del Consiglio SNPA approvato con Delibera n. 13/2017 del 31 maggio 2017;
- VISTA** l'approvazione del Programma Triennale delle attività SNPA 2018-2020 nella seduta del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;
- VISTO** l'art. 3, comma 1, della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 3, comma 3, della legge n. 132/2016;
- CONSIDERATO** che all'interno del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della L.132/16;
- CONSIDERATO** che il Legislatore ha espressamente previsto, all'atto dell'istituzione del SNPA, una norma specifica per la stipula di convenzioni con Enti e laboratori pubblici finalizzata a favorire le sinergie all'interno dell'area della ricerca ambientale per l'acquisizione, da parte del Sistema Nazionale, di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti istituzionali in tema di prevenzione, controllo e monitoraggio ambientale;
- RITENUTO** pertanto di dover deliberare l'approvazione del documento "Procedura SNPA – Approvazione delle convenzioni di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 132/2016" e del relativo format di convenzione, allegato alla presente delibera;



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

**VISTA** la nota di accompagnamento del documento concernente la procedura suddetta;

**VISTO** l'art. 8 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio, la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

### **DELIBERA**

1. di approvare il documento "Procedura SNPA – Approvazione delle convenzioni di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 132/2016", che è parte integrante della presente delibera, nonché dell'allegato format di convenzione;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 8 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il predetto atto sul sito [www.snpambiente.it](http://www.snpambiente.it);
4. di dare altresì mandato ad ISPRA di trasmetterlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 12 febbraio 2019

Il Presidente  
Stefano Laporta

*ELP*



## Procedura SNPA

### Approvazione delle Convenzioni di cui all'art. 3 c. 3 della L. n. 132/2016

#### 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 132/2016, il Sistema nazionale svolge funzioni di monitoraggio, controllo, ricerca, supporto tecnico e attività istruttoria in materia ambientale.

Il comma 3 della medesima norma, introduce la possibilità che dette funzioni siano svolte anche con l'ausilio di enti pubblici facenti parte del sistema della ricerca ambientale quali, ad esempio, le università, l'ENEA, il CNR ed i laboratori pubblici, mediante la stipula di apposite convenzioni finalizzate all'acquisizione, da parte del Sistema nazionale, di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti istituzionali in tema di prevenzione, controllo e monitoraggio ambientale.

#### 2. Tipologia di accordo

Gli accordi stipulati in forza della suddetta norma trovano il proprio fondamento giuridico nell'art. 15 della Legge n. 241/1990, che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni individuandone i requisiti soggettivi ed oggettivi.

Riguardo all'**elemento soggettivo**, la possibilità di concludere tali accordi è subordinata alla circostanza che parti dell'accordo siano **esclusivamente amministrazioni pubbliche** portatrici di un interesse allo svolgimento dell'attività per cui intendono concludere l'accordo, specificatamente individuate dalla stessa norma di legge.

In merito all'**oggetto**, i requisiti necessari ad integrare tale tipologia di accordo sono:

**A. Attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni** ovvero qualsiasi tipo di attività giuridica posta in essere da una pubblica amministrazione finalizzata alla realizzazione di un interesse pubblico. Non è pertanto necessaria una perfetta coincidenza delle competenze riferibili alle amministrazioni interessate per poter concludere un accordo ai sensi dell'art. 15, poichè appare a tal fine sufficiente la circostanza per cui una determinata attività possa essere complementare e sinergica a quella di competenza di un'altra amministrazione, fermo restando lo scopo individuato dal Legislatore.



**B. Svolgimento in collaborazione delle suddette attività** laddove per collaborazione si intende la realizzazione congiunta di un servizio pubblico con una effettiva condivisione di compiti pubblici e responsabilità tra le due amministrazioni contraenti.

### 3. Indicazioni ANAC

Al fine di precisare l'ambito di applicazione della disciplina sugli accordi tra pubbliche amministrazioni, appare necessario richiamare i recenti pronunciamenti dell'ANAC su tale materia.

L'autorità, affrontando in più occasioni la problematica relativa alla applicabilità delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici agli accordi conclusi tra pubbliche amministrazioni, ha delimitato l'ambito dei rapporti sottratti all'applicazione del suddetto Codice.

Con **Determinazione n. 7 del 21/10/2010** l'Autorità ha osservato che l'art. 15 della legge n. 241/1990, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni, in posizione di equi-ordinazione tra loro, coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune, in modo complementare e sinergico ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività.

L'Autorità ha quindi **precisato i limiti** del ricorso a tali accordi tra pubbliche amministrazioni chiarendo che:

1. l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
2. alla base dell'accordo deve esserci una reale suddivisione di compiti e responsabilità;
3. gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo, devono configurarsi come rimborso delle spese sostenute essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

4. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza.


Gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono pertanto quelli aventi finalità di disciplinare attività non deducibili in contratti di diritto privato perché non inquadrabili in alcune delle categorie di prestazioni elencate nell'allegato II-A alla direttiva appalti 2004/18/CE.

#### 4. Iter procedurale

1. Eventuali proposte di collaborazione finalizzate alla stipula di convenzioni ex art. 3, comma 3, L. n. 132/16 sono presentate al Consiglio SNPA da una o più componenti del Sistema, ovvero, da soggetti pubblici esterni allo stesso.
2. Il Consiglio SNPA **esamina le proposte** e valuta l'opportunità di perseguire le finalità demandate al Sistema di cui al citato art. 3 della legge n. 132/16 mediante la stipula di apposita convenzione.
3. Ad esito positivo di tale valutazione, in ragione del ruolo di indirizzo e coordinamento dell'intero Sistema riconosciuto per legge all'ISPRA, il Presidente SNPA **dà mandato al Direttore Generale ISPRA** di predisporre la bozza di convenzione sulla base del format allegato (**all. 1**).
4. Lo schema di convenzione così elaborato è **sottoposto dal Presidente, per il tramite dell'Area PRES/SNPA, al vaglio di tutte le ARPA** e, per il tramite dell'unità competente, al vaglio della controparte.
5. Acquisite eventuali proposte di integrazione e/o modifica delle ARPA ovvero della controparte, lo schema di convenzione è **trasmesso al Direttore Generale di ISPRA** per le valutazioni interne di competenza amministrativa e giuridica.
6. Una volta definito lo schema di accordo, il Direttore Generale di ISPRA, unitamente alla proposta di Delibera di Consiglio SNPA, **lo invia al Presidente del SNPA** per il tramite dell'Area PRES/SNPA.
7. Il Presidente del SNPA, esaminato lo schema di convenzione corredato da tutta la documentazione a supporto e dalla proposta di delibera del Consiglio, **lo sottopone telematicamente al Consiglio SNPA** unitamente al conferimento del mandato al

Presidente alla sottoscrizione del suddetto atto, inserendolo nell'ordine del giorno della prima seduta utile.

8. Il Consiglio SNPA **approva** lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA e conferisce il mandato al Presidente SNPA alla sottoscrizione del suddetto atto.



# ALLEGATO 1

## BOZZA

### FORMAT CONVENZIONE

#### TRA

La/Il ..... (*denominazione per esteso della controparte*) di seguito denominata “.....”, con sede e domicilio fiscale in ....., via ....., Codice Fiscale ..... e Partita I.V.A....., legalmente rappresentata/o dal ..... (*ovvero*) agli effetti del presente atto rappresentata/o, in virtù della .....(*delega o altro atto equipollente*) n... .. del ....., dal ....., nato a ....., il .....

#### E

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, di seguito denominato SNPA, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente dell’ISPRA e del Consiglio SNPA, Dott. Stefano Laporta, nato a Lecce (LE) il 28 giugno 1967, domiciliato per la carica presso ISPRA, con sede in Roma via Vitaliano Brancati n. 48

#### PREMESSO CHE:

- con l’articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”, è stato istituito l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM;
- con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema Nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) del quale fa parte l’ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente;
- ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 132/16, il Consiglio del Sistema Nazionale è presieduto dal Presidente dell’ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie e dal Direttore Generale dell’ISPRA;

- l'ISPRA svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema Nazionale ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 giugno 2016, n 132, al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema Nazionale, con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema, nell'ambito del Consiglio SNPA;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, della suddetta Legge n. 132/2016, il Sistema Nazionale svolge funzioni di monitoraggio, controllo, ricerca, supporto tecnico e attività istruttoria in materia ambientale;
- ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 132/2016 *“Le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le università, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche e i laboratori pubblici, per l’acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all’assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell’ambiente.”*
- *[ inserire i riferimenti normativi del soggetto con il quale si intende attivare la convenzione, Es. legge istitutiva, statuto, regolamento, etc. ];*
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ( oggi ANAC ) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;



- *[ specifica individuazione delle finalità della Convenzione in relazione alla realizzazione di un interesse pubblico comune alle Parti, le quali hanno l'obbligo di perseguire come compito, da valutarsi alla luce delle proprie finalità istituzionali ];*
- le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e .....
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

*[ Se la convenzione è corredata da un Allegato Tecnico, anche tale ultimo documento deve essere citato ]*

ART. 2

(Oggetto)

*[ Descrizione dell'oggetto della Convenzione facendo riferimento alla collaborazione tra le Parti nello svolgimento dell'attività in oggetto, alle finalità di carattere istituzionale che le Parti intendono perseguire, con la specificazione degli obiettivi generali di pubblico interesse]*

ART. 3

(Modalità di esecuzione delle attività)

*[Definizione delle attività e delle modalità attraverso le quali le attività verranno svolte, con relativa tempistica, rinviando per il dettaglio ad apposito Allegato Tecnico]*

ART.4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e termina il .....  
( oppure, ha la durata di ..... a decorrere dalla sua entrata in vigore ).

ART. 5

(Spese)

*[Definizione complessiva delle somme da versare a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione ovvero specificare se la convenzione è stipulata a titolo gratuito ]*

ART. 6

(Modalità e termini di pagamento)

*[Definizione delle percentuali di rimborso da versare alle scadenze stabilite per l'esecuzione delle attività, previa verifica dell'attività svolta e favorevole accettazione da parte del Responsabile di Convenzione SNPA o dell'altra Parte ed a seguito della presentazione di nota di debito e rendicontazione delle spese sostenute]*

ART. 7

(Nomina dei Responsabili di Convenzione)

Il Responsabile di Convenzione SNPA è :.....

Il Responsabile di Convenzione di ..... è:.....

*[ Nel caso in cui all'atto della stipula non siano ancora conosciuti o conoscibili i nominativi dei responsabili, sostituire il comma precedente con quello che segue tenendo conto che l'arco temporale per la designazione deve essere proporzionato alla durata della convenzione stessa]*

Le Parti, entro ..... giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, si danno reciproca comunicazione del nominativo del proprio Responsabile di Convenzione.

ART. 8

(Compiti delle Parti)

*[Indicare le attività che le Parti si impegnano a svolgere in esecuzione della presente Convenzione, evidenziando la reale suddivisione di compiti e responsabilità ].*

ART. 9

( Obblighi delle Parti )

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

#### ART. 10

(Trattamento dei dati)

Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

#### ART. 11

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

#### ART. 12

(Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno.... giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

***[Il termine di preavviso deve essere proporzionato alla durata della convenzione]***

#### ART. 13

(Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni

ART. 14  
(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: SNPA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 ed il/la ....., in ....., Via.....

ART. 15  
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 16  
(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

**ART. 17**  
**(Clausola di salvaguardia)**

*Per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano il presente atto è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza 212/2017 della Corte Costituzionale.*

*Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241*

Per XXXXXXXXXXXXX

.....

Per SNPA

Il Presidente



## **Nota concernente la procedura per la stipula delle Convenzioni di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 132/2016, da parte del SNPA.**

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 132/2016, il Sistema nazionale svolge funzioni di monitoraggio, controllo, ricerca, supporto tecnico e attività istruttoria in materia ambientale.

Il comma 3 della medesima norma, introduce la possibilità che dette funzioni siano svolte anche con l'ausilio di enti e laboratori pubblici facenti parte del sistema della ricerca ambientale, mediante la stipula di apposite convenzioni finalizzate all'acquisizione, da parte del Sistema nazionale, di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti istituzionali in tema di prevenzione, controllo e monitoraggio ambientale.

Gli accordi stipulati in forza della suddetta norma trovano il proprio fondamento giuridico nell'art. 15 della Legge n. 241/1990, che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni.

La possibilità di concludere tali accordi è subordinata alla circostanza che parti dell'accordo siano esclusivamente amministrazioni pubbliche ed in presenza dei seguenti requisiti:

- A. oggetto della convenzione deve essere l'espletamento di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni, finalizzata alla realizzazione di un interesse pubblico.
- B. svolgimento in collaborazione delle suddette attività attraverso una effettiva condivisione di compiti e responsabilità tra le amministrazioni contraenti.

L'ANAC ha chiarito, in ogni caso, il rispetto dei limiti del ricorso a tali convenzioni ex art. 15 suddetto tra pubbliche amministrazioni nel senso che:

1. l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
2. alla base dell'accordo deve esserci una reale suddivisione di compiti e responsabilità;



3. gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo, devono configurarsi come rimborso delle spese sostenute, pagamento di un vero e proprio corrispettivo;
4. il ricorso all'accordo non può interferire con il rispetto dei principi comunitari della concorrenza e libero mercato.

Tenuto conto che il Legislatore ha espressamente previsto la possibilità di stipula delle convenzioni in argomento, nel rispetto del quadro normativo rappresentato, si propone l'approvazione, da parte del Consiglio Nazionale, della specifica procedura per la stipula di convenzioni ex art. 3, comma 3, della L. n. 132/16, il cui format è posto in allegato alla relativa deliberazione.

Roma, 31 gennaio 2019